



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 554 della seduta del 14 DIC. 2021.

Oggetto: Strumenti di ingegneria finanziaria del FESR 2007-2013 – **Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria (FIUF)** – Soggetto Gestore Fincalabra Spa – Verifica attuazione Politica di disinvestimento ed Exit Strategy

Presidente F.F. e/o Assessore/i Proponente/i: ____ (timbro e firma) **Occhiuto - Vari**

Relatore (se diverso dal proponente): ____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) **Nicolai - Venneri**

Dirigente di Settore: _____ (timbro e firma) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente.	X	
2	GIUSEPPINA PRINCI	Vice Presidente	X	
3	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
4	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
5	TILDE MINASI	Componente	X	
6	ROSARIO VARI'	Componente	X	
7	FILIPPO PIETROPAOLO	Componente	X	
8	MAURO DOLCE	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale reggente della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 5 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n°539213 del 14/12/2021

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il Decreto legislativo del 30/3/2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- la Legge regionale del 13/5/1996, n. 7 e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24/6/1999, n.354 relativo alla separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 5.12.2000, n. 206;
- il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 91 del 15.05.2020, n. 98 del 20.05.2020, n. 237 del 7.08.2020, n. 271 del 28.09.2020 e i rispettivi regolamenti n. 6 del 18.05.2020, n. 7 del 22.05.2020, n. 16 del 7.08.2020 e n. 17 del 28.09.2020 - riguardanti le su specificate modifiche alla struttura organizzativa della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 215 del 28.07.2020 con la quale è stato individuato, ai sensi dell’art. 19, comma 6, Dlgs. 165/2001, per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Programmazione Unitaria”, il dott. Maurizio Nicolai, a conclusione della procedura di cui all’avviso pubblico del 15.06.2020;
- il D.P.G.R. n. 104 del 30.07.2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento “Programmazione Unitaria” al dott. Maurizio Nicolai;
- il D.P.G.R. n. 187 del 08.11.2021 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Sviluppo economico e Attrattori culturali” al dott. Francesco Venneri;

VISTI

- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale e recante l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- Regolamento (CE) n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate;
- Regolamento (CE) n. 397/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa;
- Regolamento (CE) n. 846/2009 della Commissione dell'1 settembre 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1083/2006 del

Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul fondo di coesione e del regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- il Regolamento (UE) n. 1236/2011 della Commissione del 29 novembre 2011, che modifica l'articolo 45 "Altre disposizioni applicabili agli strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese" del Reg. (CE) n. 1828/2006, attraverso cui gli strumenti di ingegneria finanziaria non sono più vincolati ad intervenire "solo al momento della creazione dell'impresa, nelle fasi iniziali, inclusa la costituzione del capitale di avviamento, o nella fase di espansione";

VISTO il Programma Operativo Regionale Calabria FESR 2007/2013 CCI n. 2007 IT161P0008, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2007) 6322 del 7/12/07 ed in particolare l'Obiettivo Operativo FERS 2007/2013 POR Calabria 7.1 .3 "Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese" dell'Asse VII che si articola nelle seguenti Linee di intervento:

- Linea di intervento 7.1.3.1 "Azioni per il potenziamento del sistema delle garanzie attraverso la messa in rete di Fondo di garanzia, la ricapitalizzazione e la riorganizzazione dei Confidi e la costituzione di un fondo regionale di controgaranzia;
- Linea di intervento 7.1.3.2 "Azioni per la promozione e l'utilizzazione di strumenti di finanza innovativa".

VISTA

- la DGR 53 del 11.02.2013 avente ad oggetto: "POR Calabria FESR 2007/2013 - Asse VII - Obiettivo Operativo 7.1.3 "Migliorare le condizioni di accesso al credito da parte delle imprese". D.G.R. n 863 del 16.12.2009 e n. 888 del 23.12.2009 "Fondo di Controgaranzia"; DGR n. 539 del 06.11.2011 "Fondo Mezzanino". Atto di indirizzo", con la quale veniva creato un unico fondo regionale di "Ingegneria Finanziaria", a carattere "rotativo", in cui far confluire i Fondi di "Controgaranzia" e "Mezzanino" e le relative risorse, per un importo di € 76.671.278,60; e di individuare Fincalabra SpA quale soggetto in house della Regione Calabria a cui affidare in gestione il suddetto Fondo;
- la richiesta al Dipartimento Attività produttive, avvenuta via pec in data 07.12.2021, con la quale l'Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013, chiedeva, al fine di poter consentire la chiusura dei fondi e la definizione di policy dell'*Exit Strategy* di tramettere al Dipartimento Programmazione Unitaria, la dotazione finanziaria riveniente, il contratto di servizio originario con Fincalabra, i regolamenti dei fondi, ogni ulteriore atto influente per la determinazione dei saldi finali contabili;
- la nota prot. n. 534555 del 10.12.2021, con la quale il Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali, trasmetteva la documentazione, pervenuta in riscontro alla richiesta da parte della Società Fincalabra SpA in qualità di soggetto gestore del Fondo

CONSIDERATO CHE

- in relazione alla politica di disinvestimento e alla "*Exit Strategy*" dei SIF, la Commissione considera una buona pratica che le risorse restituite attribuite ai Fondi Strutturali, siano riassegnate per lo stesso tipo di azione/i in conformità con l'art.78 (7) del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 "*Regolamento*

del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999

CONSIDERATO CHE

- le risorse “rinvenienti” dai fondi rotativi ricompresi nello strumento di ingegneria finanziaria (SIF) denominato Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria (FUIF). sono “libere” in quanto correlate ad un programma comunitario “chiuso”, quale il POR Calabria FESR 2007/2013;
- le risorse “rinvenienti” derivano dagli interessi maturati sui depositi e sui prestiti e dalle risorse restituite (pagamento di mutui chirografari), del FUIF e devono essere “riprogrammate” e “reimpiegate” all’atto della chiusura dello specifico strumento di ingegneria finanziaria (Programmazione Regionale FESR 2007/2013);
- la Relazione Finale e il Rapporto di Chiusura sono stati trasmessi nel mese di febbraio dell’anno 2017;
- non è stata formulata e adottata la relativa “Exit Strategy” per il reimpiego delle risorse rinvenienti.
- l’utilizzo di tali risorse può essere definito tra le opzioni previste nell’Accordo di Finanziamento stipulato tra la Fincalabra Spa e la Regione Calabria, e pertanto si può procedere a “continuare le operazioni del Fondo e nominare Fincalabra Spa o altro ente indicato come amministratore o gestore dello stesso” rifinanziando lo strumento per ulteriori investimenti a favore delle PMI;
- nell’ambito delle operazioni rifinanziabili è possibile indicare settori economici strategici per lo sviluppo regionale, rispetto ai quali agire prioritariamente attraverso il Fondo (FUIF), come già stato fatto nell’utilizzo del Fondo.
- il reimpiego e la riprogrammazione sono normati fondamentalmente dal REGOLAMENTO (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/199 e dalla Nota di orientamento sugli strumenti d’ingegneria finanziaria ai sensi dell’Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006;
- le modalità del disimpegno e le disposizioni relative al reimpiego delle risorse devono essere nel documento di “Exit Strategy” che deve essere assunto con atto deliberativo della Giunta Regionale

VISTA

- la relazione di Fincalabra S.p.A “Fondo Unico di Ingegneria Finanziaria - Principali risultati raggiunti e situazione finanziaria al 30.09.2021” con la quale vengono illustrate i principali aspetti che hanno contraddistinto l’attivazione, il funzionamento e la governance degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria istituiti dalla Regione Calabria nell’ambito della Programmazione 2007-2013 a valere sulle risorse disponibili nel POR Calabria FESR, e concessi in gestione a Fincalabra SpA, società in house providing e da essa interamente controllata;
- la tabella di sintesi dove vengono rappresentati i dati relativi ai finanziamenti rimborsati dalle imprese beneficiarie ed ai fondi restituiti alla Regione Calabria nel corso degli anni, nonché i saldi di conto corrente bancari, distintamente per ciascuna tipologia di Fondo in gestione:
 - Totale finanziamenti rimborsati dalle imprese beneficiarie (2016-2020): € **26.190.043,49**;
 - Totale fondi restituiti alla Regione Calabria, da Fincalabra, a seguito della chiusura del programma operativo regionale (2017-2018): € **15.118.153,91**;
 - Totale fondi restituiti, da Fincalabra, alla Regione Calabria e derivante dalla restituzione dei finanziamenti erogati (2019-2020): € **12.818.256,76**;
 - Un saldo bancario delle risorse giacenti c/o Fincalabra al 30.09.2021 di € **15.409.955,44**.

RITENUTO PERTANTO

- di dare seguito, dopo le previsioni di utilizzo iniziale delle risorse, a quanto previsto dal *Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 “Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo*

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999”, circa l’impiego delle somme rinvenienti dal Fondo di Garanzia, con relativa adozione della Exit Strategy;

- di definire il documento di Exit Strategy sull’impiego delle risorse “rinvenienti” dai fondi rotativi ricompresi nello strumento di ingegneria finanziaria (SIF) denominato Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria (FUIF), in quanto “libere” e correlate ad un programma comunitario “chiuso”, quale il POR Calabria FESR 2007/2013;

PRESO ATTO

- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti, ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, atteso il carattere di atto di indirizzo della presente Delibera, la medesima non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale e dell’assessore competente, a voti unanimi,

DELIBERA

- di dare seguito, a quanto previsto dal Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 “*Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999*”, e quindi all’eventuale reimpiego le risorse rinvenienti dal FIUF, dando priorità alla proposta che garantisce la maggiore compatibilità tra risorse disponibili e budget previsto;
- di approvare il documento di Exit Strategy (Allegato A) sull’impiego delle risorse “*rinvenienti*” dai fondi rotativi ricompresi nello strumento di ingegneria finanziaria (SIF) denominato Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria (FUIF), in quanto “libere” e correlate ad un programma comunitario “chiuso”, quale il POR Calabria FESR 2007/2013, di cui alla DGR n. 53/2013;
- di demandare al Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali l’attuazione di quanto previsto nel documento “Exit Strategy”;
- di disporre, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to: Montilla

IL PRESIDENTE

F.to: Occhiuto

All. "A"

13/12/2021

Exit Strategy: ambiti di reimpiego delle risorse "rinvenienti" dai fondi rotativi ricompresi nello strumento di ingegneria finanziaria denominato Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria (FUIF) - POR Calabria FESR 2007/2013, Asse VII "Sistemi produttivi".

1. Finalità

Le note che seguono hanno ad oggetto la definizione degli ambiti di reimpiego delle risorse **“rinvenienti”** dai fondi rotativi ricompresi nello strumento di ingegneria finanziaria (SIF) denominato *Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria (FUIF)* di cui al POR Calabria FESR 2007/2013, Asse VII “Sistemi produttivi”, finalizzato a sostenere finanziariamente le PMI aventi unità operativa in Calabria, nella realizzazione di progetti di sviluppo aziendale, di potenziamento e/o di espansione di attività imprenditoriali.

Le risorse **rinvenienti** sono caratterizzate dai seguenti aspetti:

- derivano dagli interessi maturati sui depositi e sui prestiti e dalle risorse restituite (pagamento di mutui chirografari), del FUIF;
- devono essere “riprogrammate” e “reimpiegate” all’atto della chiusura dello specifico strumento di ingegneria finanziaria (nel caso del FUIF la programmazione 2007/2013);

Con riferimento al reimpiego e alla riprogrammazione, le risorse sono normate fondamentalmente da:

- Regolamento (CE) N. 1083/2006 *recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999*
- Nota di orientamento sugli strumenti d’ingegneria finanziaria ai sensi dell’Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

Le *modalità del disimpegno e le disposizioni relative al reimpiego* delle risorse sono contenute in documento di “Exit Strategy” che deve essere assunto con Deliberazione della Giunta Regionale.

In relazione al *Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria (FUIF)*:

- la *Relazione Finale e il Rapporto di Chiusura* sono stati trasmessi nel mese di febbraio dell’anno 2017;
- Non è stata formulata e adottata la relativa “Exit Strategy” per il reimpiego delle risorse rinvenienti.

2. Disposizioni normative relative al reimpiego delle risorse rinvenienti del FUIF

Le modalità di reimpiego delle risorse rinvenienti del FUIF, sono normate fondamentalmente dal Regolamento (CE) n.1083/2006 e dalla Nota di orientamento sugli strumenti d’ingegneria finanziaria ai sensi dell’Articolo 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 (COCOF_10-0014-04).

- *Art. 78-7 Regolamento (CE) N. 1083/2006*

Il primo paragrafo dell’Articolo 78 (7) del Regolamento Generale stabilisce che gli *interessi* generati dagli Strumenti di ingegneria finanziaria, come definiti dall’Articolo 44 del Regolamento Generale, devono essere utilizzati *per finanziare Strumenti di ingegneria finanziaria per le piccole e medie imprese*; il secondo paragrafo dell’Articolo 78 (7) del Regolamento Generale stabilisce che le *risorse restituite* sono riutilizzate dalle Autorità competenti degli Stati Membri interessati a favore di progetti di sviluppo delle piccole e medie imprese;

- *Nota di orientamento sugli strumenti d’ingegneria finanziaria*

Con specifico riferimento alle risorse restituite la nota, oltre a riprendere l’articolo 78 (7) del Regolamento generale, specifica quanto segue:

- Il secondo sottoparagrafo dell’Articolo 78(7) del Regolamento Generale stabilisce che, l’Autorità di Gestione dovrebbe assicurare che ogni risorsa restituita allo Strumento di ingegneria finanziaria, sia o *riutilizzata dallo Strumento per ulteriori investimenti o sia utilizzata per coprire i costi di gestione e le commissioni dello Strumenti di ingegneria finanziaria o deve essere allocata alle Autorità competenti per un ulteriore utilizzo a favore dello stesso tipo di azione(i)*;
- gli Articoli 43 e 44 del Regolamento d’Attuazione, prevedono che quando l’Autorità di Gestione seleziona gli Strumenti di ingegneria finanziaria, un accordo di finanziamento deve essere concluso tra l’Autorità di gestione e lo Strumento di ingegneria finanziaria; questo accordo di finanziamento deve comprendere le *modalità del disimpegno del contributo del Programma Operativo dallo Strumento di ingegneria finanziaria* che deve contenere *disposizioni relative al reimpiego delle risorse attribuibili al contributo del Programma Operativo, restituite allo Strumento di ingegneria finanziaria.*

Si raccomanda, inoltre, che gli accordi di finanziamento stabiliscano adeguate disposizioni riguardo le modalità del disimpegno e disposizioni sulla liquidazione;

La Commissione considera come buona pratica che le risorse restituite dagli investimenti attribuibili al contributo dei Fondi Strutturali agli Strumenti di ingegneria finanziaria devono essere riutilizzate nella regione oggetto del Programma Operativo e che il loro riutilizzo dovrebbe avvenire attraverso gli Strumenti di ingegneria finanziaria.

3. Le Tipologie di Strumenti di Ingegneria finanziaria previsti dai regolamenti comunitari

- *Regolamento (CE) N. 1083/2006*

Articolo 44 - Strumenti di ingegneria finanziaria

Nell'ambito di un programma operativo, i Fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui, e per fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile.

- *Nota di orientamento sugli strumenti d'ingegneria finanziaria*

Ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento Generale, “nell’ambito di un programma operativo, i Fondi Strutturali possono finanziare spese connesse a un’operazione comprendente contributi per sostenere:

- a) Strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui;
- b) fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile;
- c) fondi o altri programmi di incentivazione che forniscono prestiti, garanzie per investimenti rimborsabili, o strumenti equivalenti, per l’efficienza energetica e l’utilizzo di energie rinnovabili negli edifici, incluso negli alloggi esistenti”. (1.2.11)

Inoltre, l'Articolo 43(1) del Regolamento d’Attuazione stabilisce che gli Strumenti di ingegneria finanziaria hanno forma di “... azioni che forniscono investimenti rimborsabili o garanzie per investimenti rimborsabili” in imprese, partenariati pubblico-privati, altri progetti urbani inclusi in piani integrati di sviluppo urbano sostenibile, e fondi o altri programmi di incentivazione per l'efficienza energetica e l'uso delle energie rinnovabili in edifici, anche in alloggi esistenti”.

Per qualificarsi come Strumento di ingegneria finanziaria ai sensi dei Regolamenti Fondi Strutturali, è necessario pertanto che i contributi dei Programmi Operativi siano:

- mirati allo specifico percettore finale o un tipo specifico di investimento di cui all'Articolo 44 del Regolamento Generale, come le imprese, i partenariati pubblico-privati, i progetti urbani o persone fisiche o giuridiche che implementino azioni per l'efficientamento energetico e l'uso di energia rinnovabile
- assumano la forma di *investimenti rimborsabili, ossia capitale, prestiti e/o garanzie per tali investimenti rimborsabili.*

4. Gli strumenti di ingegneria finanziaria del FUIF

Il Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria è articolato nei seguenti quattro strumenti finanziari:

- *Fondo per il Rafforzamento delle Imprese esistenti: finanziamenti (mutui chirografari) a sostegno di programmi di investimento per la creazione di nuovi impianti, ovvero l’ampliamento e/o l’ammodernamento del processo produttivo di impianti esistenti e per il trasferimento di impresa; finanziamenti (mutui chirografari) a sostegno del capitale circolante per far fronte ai fabbisogni di funzionamento delle imprese.*
- *Fondo Mezzanine Financing: concessione di una particolare tipologia di finanziamento a medio-lungo termine, il finanziamento mezzanino, per sostenerne gli investimenti materiali e immateriali nelle fasi di consolidamento e/o di espansione;*

- *Fondo di Garanzia, Cogaranzia e Controgaranzia*: per la concessione di garanzie dirette, cogaranzie e controgaranzie a fronte di operazioni finanziarie attivate dalle imprese regionali;
- *Fondo Equity Investment* per le Imprese innovative: per la creazione e il potenziamento di imprese innovative, finalizzato a sostenere le strategie di sviluppo e di investimento di imprese che operano nei settori ad alta tecnologia ovvero nate da spin off accademici, di ricerca e aziendali, attraverso la partecipazione al capitale dei Soggetti Beneficiari, mediante la sottoscrizione di nuove quote o azioni da parte del Soggetto Gestore.

5. L'Accordo di Finanziamento del FUIF

Nonostante tra gli scopi enunciati dell'Accordo di Finanziamento, sottoscritto tra Fincalabra S.p A. e Regione Calabria rientrano:

- *la definizione di una politica di chiusura del Fondo;*
- *stabilire i provvedimenti di liquidazione del Fondo, incluso il reimpiego delle risorse restituite al Fondo dalle Operazioni;*

il documento non definisce modalità di riprogrammazione e reimpiego delle risorse restituite.

L'Appendice E dell'Accordo di finanziamento del FUIF, titolata "*Modalità di chiusura dei contributi del Programma Operativo e liquidazione delle disposizioni del Fondo*", stabilisce unicamente che:

"...Ciò considerato, le parti riconoscono che, alla scadenza del presente Accordo, la Regione Calabria può intraprendere qualsiasi azione che riterrà opportuna in riferimento al Fondo, compresi, senza limitazioni le seguenti:

- a) continuare le operazioni del Fondo, e nominare Fincalabra Spa o altro ente indicato come amministratore o gestore dello stesso, stipulando un accordo contrattuale appropriato con tale ente.*
- b) liquidare il fondo Regionale di ingegneria Finanziaria, e richiedere a Fincalabra Spa, a conclusione di tutte le chiusure delle operazioni esistenti, di trasferire qualsiasi attivo del Fondo all'Autorità di gestione o ad altro ente, in conformità ai Regolamenti UE dei Fondi strutturali.*

Si conferma che l'elenco non deve essere considerato tassativo, ma solo un esempio di possibili opzioni.

6. Ambiti di reimpiego delle risorse rinvenienti del Fondo Unico di ingegneria finanziaria

Premesso che l'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra Fincalabra SpA e Regione Calabria, come visto in precedenza, lascia ampia discrezionalità nel reimpiego e riutilizzo, delle risorse rinvenienti dal Fondo Unico di Ingegneria Finanziaria, si ritiene di evidenziare alcune caratteristiche degli strumenti attivabili con le citate risorse e, di conseguenza, le facoltà di impiego da parte di Fincalabra SpA:

- a) lo strumento di reimpiego deve avere la caratteristica di intervento rimborsabile tipico degli strumenti di ingegneria finanziaria;
- b) lo stesso deve essere assimilabile ad un progetto di sviluppo per le PMI e in ogni caso ad un progetto di Investimento (*Art.78 (7) Regolamento Generale – Punti 7.1.1 e 7.1.2 della Nota di orientamento sugli strumenti d'ingegneria finanziaria*);
- c) in linea con l'Accordo di Finanziamento è possibile nominare Fincalabra S.P.A quale gestore del reimpiego delle risorse rinvenienti, stipulando un apposito accordo contrattuale con tale ente;
- d) il riutilizzo dovrebbe avvenire attraverso gli Strumenti di ingegneria finanziaria;
- e) nell'ambito delle operazioni rifinanziabili è possibile indicare settori economici, aziende o attività strategiche per lo sviluppo regionale, rispetto ai quali agire prioritariamente attraverso gli strumenti di reimpiego attivabili, come già stato fatto nell'utilizzo del Fondo.

Con riferimento ai punti d) ed e), *a titolo semplificativo*, una prima ipotesi praticabile potrebbe essere costituita dalla istituzione di uno *strumento di equity investment* finalizzato a sostenere le strategie di sviluppo e di investimento di imprese a capitale misto pubblico e privato, che operano nei settori strategici della Regione

Calabria (il FUIF prevedeva, come visto nei paragrafi precedenti, tra i suoi strumenti un fondo di equity investment).

Le operazioni dello strumento di equity potrebbero puntare a rafforzare gli asset industriali fondamentali per la Calabria, anche in ottica macroeconomica. Il focus potrebbe essere rivolto a settori strategici per la Regione e a tecnologie chiave per il suo sviluppo attraverso operazioni di private equity, con cui fornire “capitali pazienti” per accompagnare la crescita dimensionale e lo sviluppo tecnologico, e per favorire la ripresa di aziende strategiche durante le fasi di stress finanziario, dotandole inoltre di una governance stabile.

Nella sostanza, sul modello Cassa Depositi e Prestiti, in relazione ai tempi lunghi di rimborso (dei “capitali pazienti”), Fincalabra SpA potrebbe adoperarsi a utilizzare le risorse acquisendo quote di capitale di aziende strategiche con un tempo d’uscita dall’investimento lungo (superiore a 7 anni) per consentire il riposizionamento di compagnie societarie pubbliche. Sempre in linea con il reimpiego delle risorse in strumenti finanziari, gli interventi nell’ambito dei settori strategici regionali potrebbero essere realizzati attraverso la liquidità ottenibile mediante l’utilizzo delle risorse rinvenienti quale “somma a garanzia”, strumento in coerenza con quanto previsto dal FUIF.



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale reggente

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it

Dott. Maurizio Nicolai
Dirigente generale

del dipartimento "Programmazione unitaria"

dipartimento.programmazione@pec.regione.calabria.it

Settore Segreteria di Giunta

segreteriagiunta.segretariato@pec.regione.calabria.it

e p.c.

dott. Roberto Occhiuto

Presidente Giunta Regionale

presidente@pec.regione.calabria.it

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Strumenti di ingegneria finanziaria del FESR 2007-2013 – Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria (FIUF) – Soggetto Gestore Fincalabra spa – Verifica attuazione Politica di disinvestimento ed Exit Strategy". Riscontro nota prot. 537718 del 13/12/2021.

A riscontro della nota prot. 537718 del 13/12/2021, relativa alla proposta deliberativa "Strumenti di ingegneria finanziaria del FESR 2007-2013 – Fondo Unico Regionale di Ingegneria Finanziaria (FIUF) – Soggetto Gestore Fincalabra spa – Verifica attuazione Politica di disinvestimento ed Exit Strategy", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta, e preso atto che i Dirigenti generali dei Dipartimenti proponenti attestano che "atteso il carattere di indirizzo della Delibera, la medesima non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello



de cello filippo
14.12.2021
12:15:35
GMT+00:00